

COMUNE DI BIANZE'

PROVINCIA DI VERCELLI

PARERE DEL REVISORE SULL'APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI

Verbale n. 51 del 25 marzo 2021

Il giorno 25 del mese di marzo dell'anno duemila ventuno, il Revisore dei Conti Dott.sa Giuseppina CENEDESE a seguito della richiesta del parere in relazione alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 11.03.2021 ad oggetto:

"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI"

ha formulato il seguente parere:

Vista la proposta di deliberazione in oggetto,

Premesso che il Comune di Bianzè ha approvato, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22/05/2020, il vigente "Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale nel mercato settimanale"

Visto l'articolo 1 comma 837 della Legge n. 160/2019, con il quale è stato istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Richiamate le disposizioni contenute all'articolo 1, commi da 838 a 845, della Legge n. 160/2019;

Dato atto che il suddetto canone sostituisce la previgente entrata inerente la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, i prelievi sui rifiuti previsti dai commi 639, 667 e 668, articolo 1 della Legge n. 147/2013;

Considerato

- che sono altresì stabilite dal Legislatore le tariffe standard di base da corrispondere per le occupazioni, sia annuali che giornaliere, che, per il nostro Comune ricompreso nella fascia dei Comuni sino a 10.000 abitanti, sono pari, rispettivamente a 30,00 euro e a 0,60 euro;
- che l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 disciplina l'ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate;



COMUNE DI BIANZE'

PROVINCIA DI VERCELLI

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno adottare il regolamento per disciplinare il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, come da bozza allegata alla presente delibera, in linea con le vigenti disposizioni normative e al fine di adattarlo alla realtà dell'Ente;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti;

Visto l'articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, che prevede che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici al fine dell'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, il quale ha differito il

COMUNE DI BIANZE'

PROVINCIA DI VERCELLI

termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021 al 31 marzo 2021;
Preso atto che la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 chiarisce che l'obbligo di pubblicazione, ai sensi del comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, riguarda i regolamenti in materia di entrate aventi natura tributaria;

Ravvisata la natura patrimoniale del canone di cui trattasi che, pertanto, esclude l'obbligo di trasmissione del regolamento per la successiva pubblicazione;

Il sottoscritto Revisore

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 11 marzo 2021.

Bianzè, 25 marzo 2021

Il Revisore dei Conti
